




REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere (relatore)
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario



nella adunanza pubblica del 7 marzo 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, Consigliere dott.ssa Laura De Rentiis.

FATTO

Sulla base dell'esame della relazione del revisore relativa al rendiconto dell'esercizio 2015 del comune di Adro (BS), redatta ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e ss., con deliberazione n. 289/2017/PRSP del 25 ottobre 2017 che qui si intende interamente richiamata, questa Sezione accertava la non conformità dell'FCDE accantonato a consuntivo 2015 per aver abbattuto al 36% il FCDE calcolato in base all'andamento delle riscossioni in conto residui rispetto ai residui iniziali del periodo 2011-2015.

Le risultanze istruttorie riportate nella predetta delibera hanno, infatti, fatto emergere che *«l'ente, [...], ha ritenuto che i nuovi principi contabili abbiano introdotto la facoltà di abbattere al 36% -anche a consuntivo- l'accantonamento a FCDE sui residui attivi»*, possibilità esclusa da questa Sezione (cfr., *ex multis*, delibere Lombardia nn. 164/2017, 208/2017, 253/2017).

Conseguentemente, la Sezione fissava *«all'Amministrazione comunale di Adro (BS) il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente pronuncia di accertamento, per la predisposizione e l'invio a questa Sezione di una relazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e certificata dall'organo di revisione nella quale vengano evidenziate le modalità di calcolo dell'accantonamento a titolo di FCDE al 31.12.2016 per verificare se anche in questo esercizio finanziario è stato effettuato l'abbattimento»*.

Con comunicazione via e-mail del 29.12.2017, l'Ufficio ragioneria del comune di Adro informava che *«nel corso del 2017 l'ufficio ragioneria, a seguito di mobilità di una dipendente e pensionamento dell'apicale, ha avuto una forte carenza di personale. A seguito di ciò, al fine di poter ottemperare ai numerosi impegni si è provveduto a richiedere l'appoggio di una società esterna specializzata, Scriba srl»* e che sarebbe stata cura dell'Ente *«inoltrarvi nel più breve tempo possibile la relazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e certificata dall'Organo di revisione relativamente quanto richiesto non appena saranno ultimati i controlli e la predisposizione da parte della Scriba srl»*.

L'Amministrazione comunale ha fatto pervenire la relazione sottoscritta dal Segretario Comunale – Responsabile di P.O. Settore Amministrativo Finanziario Programmazione del



comune di Adro e il prospetto di calcolo del "fondo crediti dubbia esigibilità 2015" in data 08.02.2018 (prott. Cdc nn. 1382 e 1383).

Nelle premesse della relazione l'ente fa presente che «la responsabile del procedimento relativo ai servizi finanziari ha cessato l'attività presso l'Ente in ottobre 2017 per decorso anzianità di servizio ed ad oggi non è ancora stato possibile sostituirla. L'Ufficio dello scrivente ha dovuto ricostruire i dati da trasporre nella documentazione, tutto ciò si è reso necessario per rispondere alla deliberazione di codesta spettabile Corte».

Nel merito, poi, l'ente precisa «che dalla ricostruzione dei dati sono emerse alcune criticità nella metodologia di calcolo posto alla base dell'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a decorrere dal consuntivo 2015 trasmesso a codesta spettabile Corte; tali criticità hanno fatto emergere che i dati riportati nella deliberazione non sono corretti; è stato erroneamente, pesantemente, sovrastimato il FCDE.

Più precisamente i calcoli tenevano conto soltanto delle riscossioni in conto residui ed ogni anno venivano erroneamente sommati i residui degli anni precedenti.

Si è dovuto pertanto ricostruire il calcolo del fondo come da indicazioni della Corte dei Conti e di Arconet nelle pronunce 25 e 26 del 2017. Il calcolo è stato quindi così effettuato:

$$\frac{\text{incassi di competenza esercizio } X + \text{incassi esercizio } (X+1) \text{ in conto residui } X}{\text{accertamenti esercizio } X}$$


Dal nuovo conteggio risulta pertanto che l'accantonamento riportato nel risultato di amministrazione 2015 copre abbondantemente il 100% del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Conseguentemente quanto accertato dalla Corte rispetto l'abbattimento al 36% del FCDE potrebbe avrebbe più rilevanza.

L'erronea metodologia di calcolo purtroppo è stata utilizzata anche per l'anno 2016 pertanto quanto su esposto potrà avere rilevanza anche per quest'ultimo esercizio finanziario.

Per quanto sopra, nell'intento di aver chiarito sufficientemente le motivazioni per le quali sono sorte le criticità nella metodologia di calcolo del FCDE anno 2015, ritenendo necessario apportare al più presto le opportune variazioni utili per rendere in atti tali nuovi calcoli, possibilmente in sede di consuntivo 2017, si resta in attesa di un Vostro favorevole riscontro ovvero quello che codesta spettabile Corte riterrà di prescrivere in conseguenza dell'errore».

In applicazione della formula sopra indicata, il prot. 1383/2018 fornisce il «calcolo fondo crediti dubbia esigibilità 2015» dal quale emerge un FCDE di euro 107.585,14 euro, quindi inferiore a quanto accantonato a consuntivo 2015 (190.000,00 euro).



In particolare, sotto quest'ultimo profilo, l'ente riferisce che si ravvisano «alcune criticità nella metodologia di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a decorrere dal consuntivo 2015» che «hanno fatto emergere che i dati riportati nella deliberazione non sono corretti; è stato erroneamente, pesantemente, sovrastimato il FCDE».

Nella relazione di deferimento del 21 febbraio 2018, il Magistrato istruttore chiede al Presidente di sezione di «deferire la questione alla Sezione regionale di controllo per l'esame e la conseguente pronuncia in relazione:

1) alla tardività della risposta;

2) alla non adeguatezza della stessa sotto i seguenti profili:

- errato riferimento alle *Faq Arconet n. 25 e 26 del 2017* -e conseguentemente alle formule ivi indicate-, perché riferite al calcolo dell'accantonamento a FCDE da stanziare nel bilancio di previsione (anziché a quello di consuntivo oggetto della pronuncia n. 289/2017);

- riferimento alle modalità di calcolo dell'FCDE di consuntivo 2016 assolutamente generico (in quanto indicato solo per relationem al calcolo di consuntivo 2015) e, in ogni caso, senza trasmissione di dati utili per verificare la congruità dell'accantonamento oggetto del dispositivo (FCDE di consuntivo 2016)».

Sulla base della richiamata relazione, con ordinanza n. 14/2018 del 21.02.2018, il Presidente della Sezione deferiva il comune di Adro in adunanza pubblica per il giorno 7 marzo 2018 (comunicazione a mezzo S.I.Qu.E.L. del giorno 22.02.2018 al numero di protocollo 1921).

All'adunanza del 7 marzo 2018, nell'interesse dell'amministrazione locale nessuno è comparso.

DIRITTO

Questa Sezione rileva che le misure conseguenziali trasmesse dal comune di Adro, in ossequio alla deliberazione n. 289/2017/PRSP del 25 ottobre 2017, presentano le criticità che seguono.

In primo luogo, preliminarmente, va censurato che la relazione è pervenuta ben oltre la scadenza del termine di 60 giorni fissato nella richiamata deliberazione (termine coincidente con la data del 27 dicembre 2017). In particolare, come detto in precedenza, la relazione sulle misure conseguenziali adottate è pervenuta solo in data 08.02.2018 (prott. Cdc nn. 1382 e 1383).

Sotto il profilo della tardività della risposta, si aggiunga che la comunicazione trasmessa via e-mail il 29.12.2017, evidenzia che il Comune ha appaltato esternamente una attività di stratta competenza degli Uffici interni dell'Amministrazione comunale («al fine di poter ottemperare ai numerosi impegni si è provveduto a richiedere l'appoggio di una società esterna

specializzata, Scriba srl) e che, sin da ora, questa Sezione demanda al Magistrato istruttore il compito di svolgere ulteriori approfondimenti sulla tipologia dell'incarico affidato e dei conseguenti oneri per le casse comunali.

In secondo luogo, nel merito, con specifico riferimento alle c.d. 'misure consequenziali' richieste con delibera n. 289/2017/PRSP (ossia, indicare le «*modalità di calcolo dell'accantonamento a titolo di FCDE al 31.12.2016 per verificare se anche in questo esercizio finanziario è stato effettuato l'abbattimento*»), il Comune riferisce che «*l'erronea metodologia di calcolo purtroppo è stata utilizzata anche per l'anno 2016 pertanto quanto su esposto potrà avere rilevanza anche per quest'ultimo esercizio finanziario*».

Con la locuzione 'erronea metodologia di calcolo' sembra che il Comune si riferisca all'errore di calcolo della percentuale di 'non riscosso'. Si tratta, però, di 'errore' ravvisato dal Comune, ma escluso da questo Collegio per le motivazioni che seguono.

Nulla si dice invece, sull'abbattimento eventualmente operato nella quantificazione del FCDE accantonato sul risultato di amministrazione 2016, né si forniscono dati utili per verificare la congruità di detto accantonamento.

L'Ente riferisce di aver 'ricostruito i dati' di FCDE 2015 recepiti dalla Sezione nella deliberazione n. 289/2017/PRSP (sulla scorta dell'istruttoria svolta precedentemente) e che detta ricostruzione avrebbe fatto emergere che «*i dati riportati nella deliberazione non sono corretti; è stato erroneamente, pesantemente, sovrastimato il FCDE*». Ciò, sarebbe dovuto al fatto che «*i calcoli tenevano conto soltanto delle riscossioni in conto residui ed ogni anno venivano erroneamente sommati i residui degli anni precedenti*», mentre le «*indicazioni della Corte dei Conti e di Arconet nelle pronunce 25 e 26 del 2017*» indicherebbero che il calcolo dovrebbe essere «*così effettuato*»:

*incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio (X+1) in conto residui X
accertamenti esercizio X*

Ne deriverebbe un importo di FCDE di consuntivo 2015 pari a 107.585,14 euro (cfr. prot. 1383/2018), e quindi ben inferiore a quello effettivamente accantonato sul risultato di amministrazione 2015 (190.000,00 euro).

Dunque, il comune di Adro riferisce di aver adottato in sede di consuntivo 2016 la medesima tipologia di calcolo censurata dalla più volte richiamata deliberazione di questa Sezione ma, invece di procedere al ricalcolo del FCDE senza "abbattimento", applica un'altra metodologia di calcolo non prevista dai principi contabili per l'accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione a consuntivo.



In altri termini, le misure conseguenziali adottate dal comune di Adro non sono conformi alla citata deliberazione di questa Sezione nella quale, dopo essere stata accertata la non conformità dell'FCDE accantonato a consuntivo 2015, veniva chiesto di ricalcolare l'FCDE al 31.12.2016 senza procedere all'abbattimento del 55% (ossia, la percentuale indicata a previsione per l'esercizio finanziario 2016).

Il comune di Adro, quindi, non si è adeguato alla prescrizione di questa Corte sotto un duplice profilo.

a) L'ente non ha proceduto al ricalcolo dell'FCDE al 31.12.2016 (ossia alla data dell'ultimo consuntivo approvato alla data del deposito della deliberazione n. 289/2017/PRSP del 25 ottobre 2017), ma lo ha ricalcolato alla data del 31.12.2015.

b) L'ente ha ricalcolato l'FCDE al 31.12.2015 applicando una metodologia non conforme ai principi contabili. In proposito, questa Sezione si limita ad osservare che le Faq Arconet nn. 25 e 26 richiamate dall'ente si riferiscono espressamente all'«accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione» e non, invece, a quello di consuntivo. Del resto le formule ivi indicate -tra le quali compare quella riportata nella relazione sottoscritta dal Segretario Comunale (prot. 1382/2018)- fanno riferimento a quelle riportate nel «punto 2) dell'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», come opportunamente precisato in dette Faq. In altre parole, le formule indicate nelle Faq 25 e 26 riprendono la parte dell'esempio 5 che si occupa di «determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità [...] in occasione della predisposizione del bilancio di previsione».

Dunque, la criticità asserita dall'ente in merito alla metodologia di calcolo indicata nella delibera n. 289/2017/PRSP non sussiste. Infatti, nella parte in cui rapporta gli incassi in c/residui ai residui attivi iniziali del quinquennio 2011-2015, il calcolo riportato nella delibera costituisce corretta applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 nonché dell'esempio n. 5 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. In questa sede, dunque, si ribadisce che il calcolo dell'FCDE di consuntivo 2015 era errato nella parte in cui il complemento a 100 della percentuale media di mancati incassi in c/residui applicato ai residui attivi complessivi al 31.12.2015 veniva abbattuto al 36% (cfr. prospetti riportati nella delibera n. 289/2017/PRSP, cui si rinvia). Infatti, la delibera n. 289/2017/PRSP accertava «la non conformità a legge dell'abbattimento al 36% del FCDE» accantonato sul risultato di amministrazione 2015, non la modalità di calcolo della percentuale di 'non riscosso' (ossia,



di accantonamento). Il Comune era, quindi, chiamato a «verificare se anche in questo esercizio finanziario [ndr 2016] è stato effettuato l'abbattimento» (cfr. delibera n. 289/2017/PRSP).

Alla luce di quanto precede, la Sezione deve concludere per la non conformità delle misure consequenziali comunicate a questa Corte con note prott. 1382 e 1382 del giorno 08.02.2018 a seguito della delibera n. 289/2017/PRSP che contestava l'abbattimento al 36% dell'accantonamento a FCDE di consuntivo 2015 e, conseguentemente, chiedeva di precisare se anche in sede di consuntivo 2016 fosse stato operato analogo abbattimento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con riguardo al comune di Adro

ACCERTA

-) la tardività delle misure adottate dal comune di Adro (BS) in adempimento della delibera n. 289/2017/PRSP del 25 ottobre 2017;

-) l'inadeguatezza per le ragioni esplicitate nei punti a) e b) della motivazione delle misure adottate dal comune di Adro (BS) in adempimento della delibera n. 289/2017/PRSP del 25 ottobre 2017;

La Sezione si riserva ogni verifica sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2016.

Si dispone la trasmissione, a mezzo sistema S.I.Qu.E.L. della presente pronuncia:


-) al revisore dei conti;

-) al sindaco del Comune e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2018.



Il Magistrato istruttore

dotto.ssa Laura De Rentiis



Il Presidente f.f.

dotto. Marcello Degni



Depositata in Segreteria il

8 MAR 2018

Il Direttore della Segreteria

Dotto.ssa Daniela Parisini

